

L.R. n. 1 dell'11 gennaio 2006 – Art. 3

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(...)

Art. 3 ⁽⁶⁾

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, al fine di supportare lo sviluppo del sistema Cinematografico-Audiovisivo e Multimedialità, e dell'economia cinematografica in Calabria, promuove la costituzione di una Fondazione aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di sostenere con continuità di azione lo sviluppo della cultura e dell'impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario e strutturale, al fine di incoraggiare e progressivamente rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisiva, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di soggetti pubblici e privati e mediante l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private.

3. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte del Fondatore, di altri Enti pubblici e soggetti privati;

c) dai contributi annuali versati dai Fondatori;

d) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

[5. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa di euro 2.400.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, allocati all'UPB 5.2.01.02 (Capitolo 52010253) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006].

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 27), della stessa legge, ad eccezione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, dell'art. 5, dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, commi 4 e 6, dell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, dell'art. 10, comma 1, dell'art. 11, dell'art. 12, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art. 16, dell'art. 17, dell'art. 18, dall'art. 19, dell'art. 20, dell'art. 21, dell'art. 25, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 29, commi 1 e 3, dell'art. 30 e dell'art. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011.

(...)